



## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| (BO) TENELLA SILLANI | Presidente                                                |
| (BO) VELLA           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) LEMME           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) GENOVESE        | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) PETRELLI        | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore PATRIZIA PETRELLI

Seduta del 09/12/2025

## FATTO

Con ricorso depositato in data 25 luglio 2025 parte ricorrente espone che: in data 14/05/2025, riceveva dall'intermediario comunicazione di recesso unilaterale del contratto di conto corrente, motivata, in modo generico, da "valutazioni discrezionali della banca", senza l'indicazione puntuale delle ragioni sottostanti, né dei criteri applicati; in seguito a ciò, richiedeva formalmente la revoca del recesso, forniva la documentazione attinente le operazioni oggetto di attenzione e rappresentava la propria volontà di estinguere anticipatamente il mutuo in essere, mediante rientro delle somme prestate, dichiarando la propria disponibilità a trasferire il residuo su un altro conto corrente intestato presso altro istituto; successivamente, l'Ufficio Reclami, con mail del 24/06/2025, ribadiva l'intenzione di procedere al recesso, senza rispondere puntualmente né valutare i documenti prodotti; pertanto contesta la legittimità dell'esercizio del recesso sotto il profilo della buona fede e della mancanza di motivazione,

ritenendolo arbitrario; lamenta altresì la mancata valutazione, da parte dell'intermediario, della documentazione giustificativa fornita.

Pertanto, si rivolge a quest'Arbitro chiedendo di dichiarare illegittimo e privo di motivazione il recesso, di ordinare alla banca la sospensione degli effetti del recesso, con mantenimento dell'operatività del conto corrente fino all'estinzione del mutuo e trasferimento dei fondi, di disporre che le spese di eventuale trasferimento del mutuo e dei fondi siano poste a carico della banca e di accertare la violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza da parte dell'intermediario.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità della domanda, in quanto volta ad ottenere un fare infungibile; nel merito, precisa quanto segue: l'esercizio del recesso, comunicato in data 14.05.2025 tramite raccomandata ed esercitato nei tempi previsti dal contratto, era stato correttamente giustificato da una attenta valutazione della movimentazione del rapporto come imposto dalle esigenze di adeguata verifica; la facoltà è stata esercitata accordando al cliente ogni preavviso necessario per la definizione di tutti i rapporti, inclusi quelli collegati al conto corrente stesso; infatti, al momento, il conto corrente è ancora aperto e la banca non ha ancora provveduto all'estinzione del rapporto in procedura; in base al consolidato orientamento arbitrale, il recesso da rapporto a tempo indeterminato non necessita di alcuna motivazione; nel caso di specie, il contratto prevede esplicitamente la facoltà della banca di recedere con preavviso di 1 giorno; ciò nonostante, la comunicazione di recesso ha indicato un periodo significativamente più lungo (due mesi) rispetto a quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, nell'intento di facilitare le attività propedeutiche alla chiusura del rapporto: tale termine risulta indiscutibilmente idoneo a consentire al ricorrente di avviare un nuovo rapporto con altro intermediario.

Conclude, pertanto, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto volto ad ottenere la condanna ad un fare infungibile.

Secondo le Disposizioni ABF, può essere demandato all'ABF *“l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà”* nonché la condanna alla *“corresponsione di una somma di denaro”*.

Il Collegio evidenzia che l'eccezione è fondata con riguardo alle domande con cui si chiede al Collegio di *“ordinare alla banca la sospensione degli effetti del recesso, con mantenimento dell'operatività del conto corrente fino all'estinzione del mutuo e trasferimento dei fondi”* e di *“disporre che le spese di eventuale trasferimento del mutuo e dei fondi siano poste a carico della banca”*.

Mentre l'eccezione è infondata in ordine alle domande relative all'illegittimità del recesso e alla violazione della buona fede che sono dirette ad accertare una presunta illegittimità della condotta dell'intermediario con riguardo all'esercizio della facoltà di recesso.

Venendo al merito, parte ricorrente, titolare di un rapporto di conto corrente intrattenuto presso l'intermediario, contesta che l'intermediario abbia esercitato il recesso unilaterale dal rapporto, senza che le siano state fornite motivazioni chiare e precise sulle cause del recesso.

Il Collegio rileva che con lettera del 14 maggio 2025 l'intermediario resistente comunicava al cliente il recesso dal rapporto di conto corrente bancario, con preavviso di due mesi.

Con e-mail del 29.05.2025, parte ricorrente chiedeva alla banca chiarimenti in merito ad alcuni aspetti, tra cui le motivazioni alla base del recesso, le modalità previste per la gestione e la restituzione del saldo attivo presente sul conto alla data di efficacia del recesso e la gestione delle rate del mutuo in caso di effettiva chiusura del conto.

Dalle successive missive inviate dal ricorrente emerge che le motivazioni alla base del recesso sono state comunicate al cliente in via informale e riguardavano la materia dell'adeguata verifica della clientela, in relazione alle movimentazioni del conto e tale circostanza risulta confermata dall'intermediario in sede di controdeduzioni.

In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che in data 4 giugno 2025 si svolgeva un incontro tra le parti, in cui il cliente forniva documentazione al fine di chiarire la presunta natura anomala della movimentazione bancaria.

Il successivo 24 luglio, tuttavia, l'intermediario riscontrava la richiesta di chiarimenti facendo riferimento a *“insindacabili valutazioni di merito”*:

In sede di controdeduzioni, l'intermediario si richiama al costante orientamento arbitrale secondo cui il recesso da contratto di conto corrente a tempo indeterminato non necessita di motivazione e deve essere esercitato nei termini previsti dal contratto.

A tale riguardo, l'intermediario evidenzia di aver concesso al cliente un termine di due mesi, dunque di gran lunga superiore a quello previsto dal contratto, pari a sette giorni.

Il Collegio evidenzia in proposito che, in base al combinato disposto di cui agli artt. 1373 e 1855 cod. civ., sussiste il diritto degli intermediari di recedere unilateralmente dal contratto di conto corrente.

In particolare l'art. 1855 cod. civ. dispone che *«se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni»*.

Ne consegue il diritto potestativo dell'intermediario di recedere unilateralmente da un contratto a tempo

indeterminato, vincolandolo soltanto ad una previa informazione nei confronti dell'altro contraente e ad una condotta secondo buona fede, così come previsto dall'art. 1375 c.c.

Non esiste, quindi, uno specifico obbligo per l'intermediario di esplicitare i motivi alla base del recesso, ove sia concesso un termine di preavviso.

Nel caso specifico, come emerge dalla documentazione in atti, l'intermediario ha esercitato il proprio diritto di recesso conformemente alle previsioni normative e contrattuali, nonché garantendo un congruo preavviso al cliente.

Occorre, inoltre, rilevare che un consolidato orientamento dell'Arbitro riconosce la legittimità della scelta dell'intermediario di sciogliersi dal vincolo contrattuale, senza bisogno di alcuna motivazione specifica, essendo la legge a consentire il recesso *ad nutum* da un rapporto a tempo indeterminato (Collegio Milano, n. 2925/2013: "qualora l'operazione in conto corrente sia a tempo indeterminato, il recesso o la riduzione del fido possa essere esercitato *ad nutum*, nel rispetto del termine previsto dagli usi, o in mancanza, entro 15 giorni..."; cfr. anche Collegio Napoli, n. 3679/14; Collegio Bari n. 21080/20 e n. 11903/2021).

Inoltre, è stato osservato che l'informativa sarebbe preclusa quando l'intermediario abbia agito per ragioni legate al rispetto della normativa antiriciclaggio, come accaduto nel caso di specie.

Il *modus operandi* di tale diritto, nonostante la non sindacabilità delle motivazioni alla base dello stesso è, invece, valutabile, restando vincolato al fondamentale principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede (Cass., 18.9.2009, n. 20106; Trib. Roma, ordinanza 5.11.2007; Cass. 16 aprile 2021, n. 10125).

Il maggioritario orientamento dei Collegi ABF, che questo Collegio condivide, riconosce la legittimità della scelta dell'intermediario di sciogliersi dal vincolo contrattuale, senza bisogno di alcuna motivazione specifica, essendo la legge a consentire il recesso *ad nutum* da un rapporto a tempo indeterminato.

Il diritto di recesso *ad nutum* postula proprio che l'atto di chiusura del conto corrente non trovi fondamento nell'esistenza di una giusta causa e perciò il recesso stesso è in via di principio valido anche in assenza di eventi oggettivamente apprezzabili come "giustificato motivo" (cfr., in tal senso, *ex multis*, Collegio Roma, n. 10073/2018).

La mancanza di motivazione, dunque, non può in sé e per sé essere equiparata alla violazione del principio di buona fede richiamato dalla giurisprudenza di legittimità sopra menzionata, atteso che un simile automatismo renderebbe di fatto impraticabile una modalità di recesso che la legge e la *lex contractus* prevedono come possibile e - in assenza di ulteriori indici di un comportamento contrario alla correttezza, necessariamente diversi e ulteriori rispetto alla decisione di esercitare senza motivazione alcuna, ma nei termini cogenti, il recesso - in sé lecita.

Peraltro, nel caso di specie l'intermediario resistente ha giustificato la scelta di recedere dal rapporto di conto corrente.

A ciò si aggiunge che, per quanto anche per il recesso valgano i canoni generali di buona fede oggettiva e di lealtà e correttezza nell'esecuzione del contratto, la rilevanza degli stessi è limitata all'eventuale ricorrenza di un abuso.

Parte ricorrente non ha, tuttavia, offerto prova alcuna dell'abuso né ha formulato alcuna domanda risarcitoria.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara il ricorso parzialmente inammissibile. Non accoglie per il resto.**

IL PRESIDENTE